



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2135/2022

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 779/2022**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE ALFIANELLO (BS), VIA ALFENO VARO 14-16 DALLA DITTA RIGER PLAST SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALFIANELLO (BS), VIA ALFENO VARO 14-16. CODICE AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE: AF C G 1

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 in data 13 ottobre 2020 che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e della Protezione civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2015, n. 3827, recante "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Visti i seguenti atti in materia di gestione rifiuti:

Documento Firmato Digitalmente



- decreto del direttore generale Regione Lombardia 07 gennaio 1998, n. 36, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle delibere di Giunta Regionale nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;
- deliberazioni della Giunta Regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all’applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

Visti i seguenti atti in materia emissioni in atmosfera:

- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, i cui articoli 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province, a far data dal 1° gennaio 2007, la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2003, ferme le competenze regionali in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre 2006;
- circolare T1.2006.0017926 in data 6 giugno 2006 della Regione Lombardia, relativa all’applicazione del decreto legislativo 152/2006, in particolare laddove si prevede che la documentazione tecnica di riferimento è quella esistente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- deliberazione di Giunta Regionale n. X/7570 del 18/12/2017 in materia di modifiche impiantistiche;
- deliberazioni di Giunta Regionale 23 gennaio 2004, n. 7/16103, 22 giugno 2005, n. 8/196 allegati 7 e 9;
- decreto del dirigente di struttura della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 821 allegato A, relativo ai 36 allegati tecnici all’autorizzazione generale per attività in deroga secondo l’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono il riferimento tecnico per le rispettive tipologie di attività produttive;
- atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009, recante “Autorizzazione generale per impianti ed attività ‘in deroga’ ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”.” per attività industriali/artigianali, e successive modifiche ed integrazioni (atto dirigenziale n. 2833 del 08/09/2009 di integrazione con l’allegato tecnico n. 36 Elettroerosione; atto dirigenziale n. 573 del 25/02/2011 di modifica dell’allegato tecnico n. 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche; atto dirigenziale n. 448 del 14/02/2012 di sostituzione dell’allegato tecnico n. 32 – Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche; atto dirigenziale n. 3089 del 05/09/2012 di integrazione con gli allegati tecnici n. 37 per impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW e n. 38 per gruppi elettrogeni e motori di emergenza, nonché modifiche ed integrazioni alla luce del decreto legislativo 128/2010; atto dirigenziale n. 5557 del 05/10/2016 di integrazione con l’allegato tecnico n. 39 relativo a "Linee di

Documento Firmato Digitalmente



trattamento fanghi");

- atto dirigenziale della Provincia di Brescia 18 settembre 2012, n. 3289, recante l'Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni derivanti da allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento e ricomprese nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto dirigente Unità Organizzativa n. 12779 del 1/12/2016 di approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»;
- deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 18 n. XI/983 "Disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/06" ed in particolare il punto 4 del deliberato con cui viene stabilito che i valori limite alle emissioni e le prescrizioni contenute negli allegati tecnici definiti per le attività in deroga di cui all'allegato 1 devono essere presi a riferimento anche nell'ambito delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni «ordinarie» ai sensi dell'art. 269 o di ulteriori procedimenti autorizzativi inerenti le emissioni in atmosfera (es. AIA, FER, PAS) laddove non siano disponibili documenti tecnici settoriali specifici;
- deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 18 n. XI/982 "Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/06";
- indicazioni regionali in materia di emissioni del comparto agro-zootecnico e del comparto Industria-artigianato come riportate nel verbale di resoconto del "Tavolo Emissioni" trasmesso dalla D.G. Ambiente, Energia e Clima in data 29/11/2018 (P.G. n. 15855 del 04/02/2019);

Visti i seguenti atti in materia di scarichi idrici:

- regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis) e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";
- regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile 8 maggio 2009, n. 2;

Premesso che:

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all'articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 2003 e successive modifiche e integrazioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1° gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d'Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione del consiglio provinciale 27 giugno 2011, n. 26 è stato costituito a decorrere dal 1° luglio 2011 l'Ufficio d'Ambito di Brescia;

Documento Firmato Digitalmente



Premesso che questa Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;

Vista la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di Alfianello, registrata al protocollo generale (P.G.) con il n. 187020 in data 28/10/2021, con la quale il Sig. Botta Giuseppe, nella sua qualità di rappresentante della ditta **RIGER PLAST SRL**, avente sede legale in comune di ALFIANELLO (BS), Via Alfeno Varo 14-16, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6652 del 25/09/2015, aggiornata con il provvedimento n. 3777 del 20/12/2017, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'insediamento sito in comune di **ALFIANELLO (BS), VIA ALFENO VARO 14-16**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

Verificato che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente e già munito dell'AUA adottata con Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6652 del 25/09/2015, rilasciato dal SUAP con prot n. 17839 del 06/10/2015, aggiornata con provvedimento n. 3777 del 20/12/2017, rilasciato dal SUAP del Comune di ALFIANELLO, con prot. n. 6582 del 22/12/2017, con scadenza il 06/10/2030, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione allo scarico;
2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
3. comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato (n.R1737), efficace fino al giorno 06/10/2030;

Preso atto che relativamente a detta domanda il SUAP ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche integrazioni, con nota prot. n. 10784 del 28/10/2021, registrata al P.G. n. 187020 del 28/10/2021;

Dato atto che con nota P.G. n. 222146 del 20/12/2021, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con note del SUAP registrata al P.G. provinciale n. 10452 del 20/01/2022 e del gestore con P.G. n. 53389 del 23/03/2022,

Rilevato che:

Documento Firmato Digitalmente



- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 9, Mapp. n. 196-243 e n. 314-315-316-317-318-319 (area a verde) censuario di Alfianello (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Alfianello del 14.07.2021), ha la seguente destinazione urbanistica: "D Tessuto urbano industriale/artigianale";
- considerando il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

Considerato che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 2792 del 09/08/2021 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

Dato atto che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo n. 152/06, quelle indicate nel regolamento regionale n. 4/2006 e nel regolamento del Sistema Idrico Integrato nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione dei seguenti titoli:

- a. autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;
- c. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;

Dato atto che:

- la ditta ha trasmesso la relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- ARPA di Brescia con nota registrata al Protocollo Generale provinciale con il n. 86544 del 11.05.2022 ha trasmesso la propria valutazione favorevole in merito alla suddetta relazione prescrivendo quanto segue: *".....successivamente all'avvio della nuova attività, l'Ente procedente acquisisca dalla Società una relazione riguardante l'indagine fonometrica prevista dalla DGR 8313/02 e s.m.i., tramite misure di rumore ambientale e rumore residuo, finalizzata a verificare la coerenza delle stime condotte ed il rispetto dei limiti di legge nella condizione più gravosa di esercizio dell'attività. L'indagine dovrà tener conto di tutte le sorgenti dell'attività, comprese eventuali operazioni di movimentazione e carico/scarico che dovessero essere effettuate presso le pertinenze esterne. All'interno della relazione il Tecnico Competente dovrà dettagliare le condizioni operative e le lavorazioni in atto durante gli accertamenti, nonché lo stato di portoni/finestre presenti"*

Dato atto che questa Provincia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

Documento Firmato Digitalmente



Dato atto che il Comune di ALFIANELLO, alla data di predisposizione del presente atto, non ha espresso il proprio parere in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 comma 3 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, richiesto con nota P.G. n. 222146 del 20/12/2021;

Richiamato l'articolo 107, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINATO, secondo gli importi della delibera di Giunta Regionale 19 novembre 2004 n. 7/19461, in € **34.719,82 (Euro trentaquattromilasettecentodiciannove/82)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

	Importo senza certificazione ISO	Importo con certificazione ISO 14001:2015 Riduzione d 25%
messa in riserva di 1421 mc di rifiuti speciali non pericolosi con riduzione del 10% per invio a recupero entro i 6 mesi pari a	€ 25.097,70	€ 18.823,28
trattamento (R3) di un quantitativo annuo di 10.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 21.195,38	€ 15.896,54
	€ 46.293,08	€ 34.719,82

Ritenuto:

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

Documento Firmato Digitalmente



Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Ritenuto opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;


Dato atto che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite in materia di emissioni in atmosfera, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, la Provincia esercita i poteri di ordinanza di cui all'articolo 278, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006;
- in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di rumore sono in capo al Comune la potestà di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 9 della legge n. 447/1995, nonché le eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del Regio decreto n. 1265/1934 e dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000;
- ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, A2A Ciclo Idrico Spa, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera i), legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche e integrazioni, pervenuto in data 07.04.2022 al P.G. dell'Ufficio d'Ambito n° 1882/2022;

Documento Firmato Digitalmente



Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

Rilevato che:

- con nota del 23.03.2022 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nell'Allegato "AUA – Sezione emissioni in atmosfera", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 01.06.2022, l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nell'Allegato "AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura" che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti, dell'Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC e dell'Ufficio d'Ambito di Brescia (P.G. n. 101359 del 01.06.2022) con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuto di poter adottare il presente atto;


Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

dispone

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **RIGER PLAST SRL** (C.F. 02218850986), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di ALFIANELLO (BS), VIA ALFENO VARO 14-16, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, negli allegati "AUA – Sezione recupero rifiuti" con planimetria, "AUA – Sezione emissioni in atmosfera" e "AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura" con planimetria della rete di raccolta acque che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni e relativi allegati, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche integrazioni, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;

Documento Firmato Digitalmente



2. **di dare atto** che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura" con planimetria della rete di raccolta acque, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del Decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di prescrivere che il soggetto autorizzato, entro 90 giorni** dalla data di messa a regime delle emissioni nuove e/o modificate dell'impianto, provveda a trasmettere *"una relazione riguardante l'indagine fonometrica prevista dalla DGR 8313/02 e s.m.i., tramite misure di rumore ambientale e rumore residuo, finalizzata a verificare la coerenza delle stime condotte ed il rispetto dei limiti di legge nella condizione più gravosa di esercizio dell'attività. L'indagine dovrà tener conto di tutte le sorgenti dell'attività, comprese eventuali operazioni di movimentazione e carico/scarico che dovessero essere effettuate presso le pertinenze esterne. All'interno della relazione il Tecnico Competente dovrà dettagliare le condizioni operative e le lavorazioni in atto durante gli accertamenti, nonché lo stato di portoni/finestre presenti"*;
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 la presente **AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, da parte del SUAP**;
5. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
6. di prescrivere che, **entro 60 giorni dalla data di messa a regime** relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, vengano trasmessi a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'allegato "AUA – Sezione Emissioni in atmosfera", stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale 30 maggio 2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni) e la ditta dovrà:
- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
 - comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
 - a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;
7. di dare atto che, in considerazione di quanto prevede l'articolo 8, comma 3, della legge regionale n.

Documento Firmato Digitalmente



24/2006, le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della sua scadenza, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche;

8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
9. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
10. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 59/2013;
11. di dare atto che il controllo in ordine al rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera spetta all'ARPA - Dipartimento di Brescia, che è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni all'uopo necessarie;
12. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
13. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
14. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
15. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni con il n. **R 1979**;
16. di fissare, secondo gli importi della deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, in **34.719,82 (Euro trentaquattromilasettecentodiciannove/82)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio dell' AUA da parte del SUAP e prestata secondo le modalità previste dalla d deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 con validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
17. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
18. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo complessivo pari a € **46.293,08**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
19. di prescrivere che l'attività di recupero dei rifiuti assentita con il presente atto potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia;
20. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
21. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di

Documento Firmato Digitalmente



controllo e vigilanza;

22. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero della Transizione Ecologica tramite la piattaforma Recer;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>

Il presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 7, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione ai seguenti soggetti: Provincia di Brescia, Comune di ALFIANELLO, Ufficio d'Ambito di Brescia, ARPA Dipartimento di Brescia;

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 22-07-2022

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

